

251.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Mozioni Di Gioia ed altri n. 1-00100, Bocchino ed altri n. 1-00137 e Antonio Leone e Blasi n. 1-00138 sul disagio economico nel Mezzogiorno	
Missioni vevoli nella seduta del 22 gennaio 2003	3	(Sezione 1 – Mozioni)	12
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 – Risoluzioni)	17
Procedimenti giudiziari riguardanti deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza) .	4	Interrogazioni a risposta immediata	20
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	5	(Sezione 1 – Attuazione del progetto « Mose » a Venezia)	20
Ministro degli affari esteri (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 2 – Iniziative normative volte a riformare le modalità delle manifestazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario) ...	20
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Trasmissione di un documento) ...	5	(Sezione 3 – Esclusione degli antistaminici dall'elenco dei farmaci rimborsabili)	21
Nomine ministeriali (Comunicazione)	5	(Sezione 4 – Stanziamento di adeguate risorse per il Servizio sanitario nazionale) .	21
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 5 – Iniziative per prevenire episodi di corruzione nel Servizio sanitario nazionale)	22
Proposte di legge nn. 3323-3386	7		
(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) .	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 6 – Iniziative per affrontare l'emergenza ambientale del polo chimico di Priolo)	22	(Sezione 4 – Servizio bancario offerto dagli uffici postali)	28
(Sezione 7 – Questioni relative alla bonifica del sito di Priolo ed allo smaltimento illecito di rifiuti tossici)	23	(Sezione 5 – Domanda di pensione privilegiata presentata dal maresciallo Marco Diana)	28
(Sezione 8 – Concessione agli Stati Uniti dell'uso delle basi militari e dello spazio aereo italiani, in caso di guerra contro l'Iraq)	24	(Sezione 6 – Registrazione dei domini <i>internet</i> relativi alle forze armate)	29
Interrogazioni	25	Proposte di legge nn. 1574-2131-2900	30
(Sezione 1 – Iniziative culturali in occasione del 20° anniversario della morte di Giuseppe Prezzolini)	25	(Sezione 1 – Articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili)	30
(Sezione 2 – Targhe affisse sul monumento del Vittoriano)	25	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	31
(Sezione 3 – Questioni relative al mercato della telefonia mobile in Italia)	26	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	31
		(Sezione 4 – Articolo 1 ed emendamenti) .	31
		(Sezione 5 – Articolo 2 ed emendamenti) .	39
		(Sezione 6 – Articolo 4 ed emendamenti) .	41

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 22 gennaio 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Deiana, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Molinari, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisa, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzi, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Deiana, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Molinari, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisa, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzi, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Tas-

sone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 gennaio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SODA ed altri: « Abrogazione dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di divieto di riammissione in magistratura » (3555);

JANNONE: « Disposizioni in favore delle popolazioni della provincia di Bergamo colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 2002 » (3556);

COSSIGA: « Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati dei sindaci nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » (3557);

RAVA: « Istituzione in Alessandria di una sezione distaccata della corte di appello di Torino e di una sezione di corte di assise di appello » (3558);

FINOCCHIARO ed altri: « Disposizioni per l'istituzione di camere di conciliazione e per la promozione della risoluzione consensuale delle controversie » (3559);

GAZZARA: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione

della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di abolizione dello scorporo » (3560);

GAZZARA: « Disposizioni in materia di incompatibilità delle cariche di presidente della provincia e di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti con il mandato parlamentare, con le cariche di Ministro e di Sottosegretario nonché con le cariche di consigliere regionale e di componente di giunta regionale » (3561);

GAZZARA: « Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di eleggibilità di sindaci e presidenti della provincia in caso di scioglimento anticipato delle Camere » (3562);

MOLINARI: « Equipollenza del diploma universitario in servizio sociale e del diploma di assistente sociale con la laurea in scienze del servizio sociale » (3563).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 21 gennaio 2003 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

PISICCHIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli incidenti stradali in Italia » (doc. XXII, n. 11).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):

FOLENA: « Istituzione del programma per la lotta al divario nell'accesso alle nuove tecnologie a livello internazionale » (3259) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XII e XIV.*

IV Commissione (Difesa):

DEIANA ed altri: « Diritto all'obiezione di coscienza per il personale militare » (3224) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

VII Commissione (Cultura):

BERTUCCI: « Disposizioni per la prevenzione degli infortuni nello sci non agonistico » (3534) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

D'AGRÒ ed altri: « Disciplina dell'attività di acconciatore » (3491) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio della pendenza di procedimenti giudiziari riguardanti deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 16 gennaio 2003, il deputato Cesare Previti ha rappresentato — allegando la relativa documentazione — che è pendente un procedimento civile presso il tribunale di Roma (domanda riconvenzionale del dottor Giuseppe D'Avanzo, del dottor Ezio Mauro e del Gruppo editoriale *L'Espresso* spa) per fatti che, a suo avviso, concernono

opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 20 gennaio 2003, il deputato Vincenzo Fragalà ha rappresentato — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma (n. 01/35443N), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 21 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione, adottata dalle sezioni riunite in sede di controllo nell'adunanza del 23 ottobre 2002, concernente il programma di controllo sulla gestione per l'anno 2003.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 20 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 10 dicembre 2002, sulla gestione relativa agli interventi urgenti sui beni demaniali danneggiati in Umbria dai sisma del 1997, di competenza del Provveditore alle opere pubbliche.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 20 gennaio 2003, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante: « Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale », che intende autorizzare la concessione di un contributo dalla « Defensoria del Pueblo » di Colombia, per il finanziamento del progetto in Colombia volto all'informazione della popolazione sui diritti dei cittadini e sui meccanismi istituzionali preposti alla loro tutela.

Tale comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Annuncio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 15 gennaio 2003, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Albaredo d'Adige (Verona).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative all'attribuzione dei seguenti incarichi di

livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'interno, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali):

al dottor Maurizio BRUSCHI l'incarico di responsabile dell'ufficio centrale per i sistemi informativi automatizzati;

al dottor Stefano DACCÒ l'incarico di direttore della direzione centrale della finanza locale presso il dipartimento per gli affari interni e territoriali;

alla dottoressa Carmelina LAPADULA l'incarico di direttore della direzione centrale per le risorse finanziarie

presso il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

al ragioniere Furio MIGLIORI l'incarico di direttore della direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali presso il dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: PISAPIA ED ALTRI; FANFANI ED ALTRI: SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA NEL LIMITE MASSIMO DI TRE ANNI (3323-3386)

(A.C. 3323 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Sospensione condizionata dell'esecuzione di tre anni di pena detentiva).

1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e deve scontare, come residuo di maggior pena, una pena detentiva non superiore a tre anni, l'esecuzione della stessa è sospesa, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.

2. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale.

3. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti di chi sia stato sottoposto, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o sia sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (Misure alternative alla detenzione in carcere). - 1. Nei confronti del

condannato in stato di detenzione che abbia scontato almeno metà pena e che deve scontare una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena, la pena è espiata nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza.

2. Lo straniero senza permesso di soggiorno e privo dei requisiti per ottenerlo, che deve scontare una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena, è immediatamente espulso, con le modalità previste dalle leggi vigenti, ove risulti impossibile l'applicazione della misura di cui al comma 1.

3. Resta salva l'applicazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, in quanto compatibile.

1. 19. Mantini.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'esecuzione della pena detentiva non superiore a tre anni, anche come residuo di maggior pena, è sospesa nei confronti del condannato che abbia mantenuto regolare condotta al sensi dell'articolo 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.

1-bis. Al condannato a cui è concessa la sospensione della esecuzione della pena di cui al comma 1 non si applica la sospensione di cui all'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale.

1. 38. Cirielli, Bellotti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'esecuzione della pena detentiva non superiore a tre anni, anche come residuo di maggior pena, è sospesa nei confronti del condannato che abbia mantenuto regolare condotta ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.

1. 39. Cirielli, Bellotti.

Al comma 1, premettere le parole: Salvo quanto previsto dagli articoli 163 e 176 del codice penale e dal titolo I, capo IV, della legge 26 luglio 1975, n. 354,

1. 53. Maura Cossutta.

Al comma 1, premettere le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 656 del codice di procedura penale,

1. 2. Siniscalchi.

Al comma 1, dopo le parole: Nei confronti del condannato *aggiungere le seguenti:* con sentenza passata in giudicato.

1. 4. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: Nei confronti del condannato *aggiungere le seguenti:* che ha tenuto regolare condotta ai sensi dell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e.

*** 1. 3.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: Nei confronti del condannato *aggiungere le seguenti:* che ha tenuto regolare condotta ai sensi dell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e.

*** 1. 40.** Cirielli, Bellotti.

Al comma 1, sostituire le parole da: che ha scontato *fino a:* tre anni *con le seguenti:* entro il 31 dicembre 2002, il quale deve scontare una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena.

1. 1. Perrotta.

Al comma 1, sostituire le parole da: ha scontato *fino a:* maggior pena, *con le seguenti:* deve scontare.

1. 5. Cento, Boato, Zanella, Cima, Bulgarelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e.

1. 6. Pisapia, Boato, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere le parole: ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: una sola volta *aggiungere le seguenti:* e a condizione che il condannato abbia scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta.

1. 52. Mazzoni.

Al comma 1, sostituire la parola: scontato *con la seguente:* espiato.

1. 20. Raisi, Saia.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto *con le seguenti:* almeno due terzi.

1. 7. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto *con le seguenti:* due terzi.

1. 8. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: almeno metà.

* **1. 9.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: almeno metà.

* **1. 21.** Mantini.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: metà.

1. 10. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: almeno un terzo.

1. 22. Raisi, Saia.

Al comma 1, dopo le parole: pena detentiva inflitta aggiungere le seguenti: , che abbia dato prova di un concreto recupero sociale.

1. 12. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: deve scontare con le seguenti: deve ancora espriare.

1. 23. Raisi, Saia.

Al comma 1, dopo le parole: deve scontare, aggiungere la seguente: anche.

* **1. 13.** Pisapia, Russo Spena, Boato.

Al comma 1, dopo le parole: deve scontare, aggiungere la seguente: anche.

* **1. 51.** Mazzoni.

Al comma 1, dopo le parole: una pena detentiva aggiungere le seguenti: o alternativa.

1. 11. Siniscalchi.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei mesi.

1. 14. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

1. 15. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

* **1. 16.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

* **1. 24.** Raisi, Saia, Zacchera.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

* **1. 25.** Mantini.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

* **1. 26.** Kessler.

Al comma 1, sostituire le parole: è sospesa con le seguenti: può essere sospesa.

1. 17. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, sostituire la parola: disposta con la seguente: applicata.

* **1. 27.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, sostituire la parola: disposta con la seguente: applicata.

* **1. 28.** Raisi, Saia.

Al comma 2, sostituire la parola: disposta con la seguente: decisa.

1. 29. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato almeno due terzi della pena detentiva inflitta.

1. 30. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato due terzi della pena detentiva inflitta.

1. 31. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato almeno metà della pena detentiva inflitta.

1. 32. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato metà della pena detentiva inflitta.

1. 33. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , tenendo conto della pena fino alla fine del comma.

1. 34. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: dopo aver tenuto conto.

1. 35. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nei confronti di coloro ai quali sono stati concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici penitenziari di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.

1. 36. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La concessione della sospensione non preclude, ove richiesta, l'applicazione delle misure alternative alla detenzione di cui al capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Fino alla scadenza del periodo di sospensione il condannato può rinunziarvi con dichiarazione scritta.

1. 37. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi.

Sopprimere il comma 3.

1. 41. Kessler.

Al comma 3, sostituire la parola: disposta con la seguente: applicata.

1. 42. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, sopprimere le parole: sia stato sottoposto, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o.

*** 1. 43.** Boato, Cento, Zanella, Cima, Bulgarelli.

Al comma 3, sopprimere le parole: sia stato sottoposto, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o.

*** 1. 60.** Siniscalchi.

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: dieci anni.

1. 44. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

1. 45. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

*** 1. 46.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

*** 1. 47.** Raisi, Saia, Zacchera.

Al comma 3, dopo le parole: articolo 14-bis aggiungere le seguenti: o al regime speciale di cui all'articolo 41-bis, comma 2.

1. 48. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter.

1. 49. Pisapia, Russo Spina, Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La sospensione dell'esecuzione della pena di cui al comma 1 non impedisce la presentazione di istanza di misura alternativa diversa e non preclude la decisione sulle istanze a tal fine depositate e sulle quali l'autorità giudiziaria non ha formulato la sua decisione.

1. 50. Bonito.

MOZIONI DI GIOIA ED ALTRI N. 1-00100, BOCCHINO ED ALTRI N. 1-00137, ANTONIO LEONE E BLASI N. 1-00138, PAROLO ED ALTRI N. 1-00142 E VOLONTÈ ED ALTRI N. 1-00143 SUL DISAGIO ECONOMICO NEL MEZZOGIORNO

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premesso che:

i dati diffusi dall'Istat il 17 luglio 2002 sul tema « Povertà in Italia nel 2001 » evidenziano che i valori relativi alla povertà segnano cali consistenti al Centro e al Nord, dove la povertà è scesa rispettivamente dal 9,7 all'8,4 per cento e dal 5,7 al 5 per cento; per quanto riguarda il Mezzogiorno, invece, l'indice di povertà è salito dal 23,6 al 24,3 per cento. Per quanto riguarda la povertà assoluta delle famiglie, la percentuale si alza notevolmente nel Mezzogiorno per arrivare al 9,7 per cento;

è noto anche il *deficit* infrastrutturale che patisce l'Italia meridionale, ma poco o nulla è stato previsto nel collegato in materia di infrastrutture e trasporti. Anche se sono ormai evidenti le realtà istituzionali ed economiche che vi si stanno affermando e che meriterebbero appoggi ed aiuti, non si fa niente per il reale miglioramento delle reti stradali esistenti e si assiste ad una completa e disarmante inattività nella progettazione di nuove reti viarie e ferroviarie, per non parlare della carenza nei servizi aerei e marittimi;

inoltre, l'emergenza idrica che affligge parecchie regioni del Sud, tanto che alcune di esse hanno dichiarato lo stato di

calamità, non fa che aggravare notevolmente i disagi anche economici di questa parte d'Italia e gli aiuti economici promessi ed ammontanti in circa 500 milioni di euro pare che stiano incontrando troppe difficoltà di stanziamento;

i dati ricavabili dal bollettino statistico della Banca d'Italia mettono in luce che anche sui tassi d'interesse praticati dagli istituti di credito il divario fra Nord e Sud è molto alto, tanto da sfiorare i quattro punti percentuali;

è stata, inoltre, modificata la normativa di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, in merito alla concessione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate individuate dalla Commissione europea come destinatarie degli aiuti a finalità regionale, essendo stato fissato un tetto annuale per lo stanziamento relativo a tale agevolazione;

l'agevolazione di cui sopra ha conosciuto un notevole successo ed infatti le regioni meridionali hanno usufruito di tale beneficio per un ammontare pari al 92 per cento dell'intervento;

ora, ancor più che in passato, il Meridione si trova in uno stato di grandissimo disagio economico che rischia di precluderne la sopravvivenza: bisogna, quindi, appoggiare le migliori politiche di incentivazione e gli investimenti in tutte le aree territoriali svantaggiate del nostro Paese, come il Mezzogiorno;

impegna il Governo

a presentare una relazione al Parlamento nel più breve tempo possibile nel merito dei problemi evidenziati in premessa che affliggono il Sud del Paese.

(1-00100) « Di Gioia, Piglionica, Potenza, Lettieri, Pappaterra, Mancini, Bova, Finocchiaro, Siniscalchi, Minniti, Oliverio, Carboni, Leccisi, Boato, Buemi, Innocenti, Violante, Castagnetti, Grotto, Bonito, Mussi, Intini, Meduri, Luigi Pepe, Pistone, Luongo, Tocci, Iannuzzi, Cennamo, Rotundo, Adduce, Rossiello, Caldarola, Ceremigna, Folena, Villetti, Boselli, De Franciscis, Nicola Rossi ».

(19 luglio 2002)

La Camera,

premesso che:

nell'ultimo decennio, nell'ambito del sistema infrastrutturale e dei trasporti nel Mezzogiorno si è assistito a una forte perdita di competitività. A fronte di un incremento della dotazione infrastrutturale nel Centro Nord per autostrade (+ 6,1 per cento), nel Mezzogiorno si è assistito ad una diminuzione pari al -2,4 per cento; inoltre, nello stesso periodo la dotazione ferroviaria ordinaria (sia elettrificata che a doppio binario) ha registrato una contrazione nell'intero paese (- 18,4 per cento), concentrata nel Mezzogiorno (- 28,1 per cento). Il Sud del Paese presenta nel complesso una dotazione infrastrutturale in ferrovie e autostrade addirittura inferiore rispetto ai paesi del centro est dell'Europa che entreranno tra breve a fare parte dell'Unione europea il cui superamento non è stato sin qui affrontato;

il tasso di disoccupazione nel Mezzogiorno è diminuito tra il 1996 e il 2001 di soli 1,5 punti percentuali (dal 20,8 per cento al 19,3 per cento), mentre nel centro nord la diminuzione è stata di 2,4 punti

percentuali (dal 7,4 per cento al 5,0 per cento). Il divario rispetto alle altre aree del paese rimane invariato, se non in marginale crescita; il tasso assoluto di disoccupazione è in ogni caso elevatissimo per un paese industrializzato come l'Italia;

la connotazione « dualistica » dell'economia italiana appare evidente anche in relazione ai dati riguardanti il prodotto pro-capite. Tra le regioni meridionali, il livello del prodotto per abitante più elevato si registra, nel 2001, per l'Abruzzo, con un valore pari all'83,1 per cento della media nazionale e di 14 punti percentuali inferiore rispetto a quello dell'Umbria (97,8 per cento), la regione centro-settentrionale a più basso livello relativo di sviluppo. Seguono Molise, Sardegna e Basilicata, con valori compresi tra il 79,8 per cento e il 72,5 per cento; le restanti quattro regioni meridionali — nelle quali risiede oltre l'80 per cento della popolazione del Sud — presentano valori dell'indice del prodotto per abitante compresi tra il 66,8 per cento della Sicilia e il 63,8 per cento della Calabria;

negli ultimi cinque anni (1996-2001) il differenziale del prodotto interno lordo tra centro nord e Mezzogiorno è rimasto sostanzialmente invariato;

la Casa delle Libertà ha inteso risolvere il problema del ritardo infrastrutturale del Mezzogiorno e delle altre aree sottoutilizzate del Paese incidendolo alla radice, rispondendo all'obiettivo della certezza della tempistica, delle procedure e della accelerazione del realizzo delle opere. Per tali motivi, è stata varata la cosiddetta « legge obiettivo » che, grazie alle semplificazioni introdotte alla macchinosa e penalizzante normativa vigente, rappresenta una grande opportunità per promuovere l'adeguamento agli *standard* nazionali ed europei del sistema infrastrutturale del Mezzogiorno. Le opere oggetto della legge sono quelle di interesse nazionale tali da accelerare la modernizzazione del Paese con attenzione concentrata al Mezzogiorno. Infatti, gli investimenti per infrastrutture localizzate

nel Mezzogiorno rappresentano il 45 per cento degli investimenti complessivi del programma infrastrutture. È stata inoltre rilanciata la finanza di progetto come meccanismo moderno per una gestione razionale della progettualità e per il coinvolgimento del capitale privato nel finanziamento delle opere. Lo stesso Patto per l'Italia ha sancito la priorità degli interventi per colmare il *gap* infrastrutturale del Mezzogiorno;

i problemi di sviluppo riguardano non solo il Mezzogiorno ma anche altre aree nel territorio nazionale, riconosciute dalla stessa Unione europea come caratterizzate da difficoltà strutturali (aree dell'obiettivo 2). Tali aree meritano la giusta attenzione in una logica di perequazione dell'intervento pubblico per lo sviluppo senza determinare incoerenti discriminazioni tra i territori bisognosi di sostegno;

l'azione di Governo ha già trovato una concreta realizzazione nello sblocco dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e nell'accelerazione nella realizzazione delle tratte ad alta velocità nel Mezzogiorno e che collegano il Mezzogiorno alle regioni del centro nord;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale in merito allo stato di avanzamento delle politiche per la riduzione del *gap* infrastrutturale del Mezzogiorno e delle altre aree sottoutilizzate del Paese.

(1-00137) « Bocchino, Amoruso, Briguglio, Cannella, Canelli, Cardiello, Catanoso, Cirielli, Cola, Coronella, Cristaldi, Fasano, Fatuzzo, Fragalà, Gallo, Geraci, Gironda Veraldi, La Grua, Landolfi, La Russa, Lo Presti, Lisi, Maggi, Nespoli, Paolone, Patarino, Antonio Pepe, Pezzella, Riccio, Scalia, Strano, Tagliatalata, Trantino ».

(9 dicembre 2002)

La Camera,

premessi che:

il pesante *gap* infrastrutturale che penalizza il Mezzogiorno è storicamente dovuto in larga misura al fatto che per decenni gli investimenti della *ex* Cassa del Mezzogiorno in opere pubbliche non sono stati aggiuntivi rispetto a quelli diretti dello Stato, ma sono stati in gran parte sostitutivi di quelli statali e, quindi, non hanno conseguito l'obiettivo di ridurre in modo significativo il differenziale di infrastrutture pubbliche nelle regioni meridionali ed insulari rispetto al Centro-Nord;

negli anni dei Governi di centrosinistra, sull'altare del risanamento dei conti pubblici sono state comprese eccessivamente le spese in conto capitale invece di quelle correnti e, quindi, si sono realizzate in tutto il Paese, ed in particolare nel Mezzogiorno, poche opere pubbliche, penalizzando, in particolare, quelle aree, soprattutto meridionali, che più ne avevano e ne hanno necessità;

il problema della disoccupazione in Italia riguarda essenzialmente il Mezzogiorno, in quanto i più alti tassi di inoccupazione sono concentrati quasi esclusivamente nelle regioni meridionali ed insulari, anche se ci sono segni di aumento dell'occupazione che lasciano intravedere un'inversione di tendenza;

i dati sulla disoccupazione nel Sud non sono integralmente rappresentativi della realtà, poiché in tale area del Paese è purtroppo ancora largamente diffusa l'economia sommersa e, proprio per contrastare tale deprecabile fenomeno, il Governo ha varato, subito dopo il suo insediamento, un provvedimento diretto a favorire, tra l'altro, l'emersione dell'economia in nero, provvedimento che finora non ha dato tutti i risultati sperati e che proprio per tale ragione è stato prorogato con modifiche dirette ad accrescerne l'efficacia;

il Governo, con l'approvazione dei vari provvedimenti diretti ad una rapida realizzazione di grandi opere infrastruttu-

rali, ha inteso dare una forte accelerazione alla realizzazione di quelle opere pubbliche localizzate prevalentemente nel Meridione, che sono indispensabili al miglioramento della competitività del nostro sistema Paese;

nel disegno di legge finanziaria per il 2003 sono previsti cospicui stanziamenti a favore del Mezzogiorno ed innovazioni procedurali delle forme di incentivazione delle attività produttive e di promozione dell'occupazione aggiuntiva nelle aree meridionali, tali da migliorare il rapporto costi-benefici della spesa pubblica in termini di sviluppo delle attività e di occupazione aggiuntiva;

in questa legislatura sono state varate numerose misure per accelerare l'impiego dei fondi comunitari attribuiti al nostro Paese per la promozione dello sviluppo delle aree svantaggiate;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sul grado di attuazione della politica in favore dell'Italia meridionale ed insulare.

(1-00138) « Antonio Leone, Blasi ». (11 dicembre 2002)

La Camera,

premesso che:

uno degli obiettivi del Governo è quello della modernizzazione del Paese attraverso la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali che agevolano l'unificazione del territorio e l'apertura al crescente traffico europeo, assicurando per l'Italia un ruolo di ponte tra Unione europea e Paesi del bacino del Mediterraneo e di cerniera tra est e ovest europeo;

nel nostro Paese si registra un *deficit* infrastrutturale che riguarda non solo le regioni del Mezzogiorno, ma anche alcune aree del Centro-Nord riconosciute dalla stessa Unione europea come caratterizzate da difficoltà strutturali;

la morfologia e l'orografia particolare dell'Italia rischiano di isolare il Paese,

se non vengono tenute sotto adeguata considerazione le implicazioni che le stesse causano per la nostra economia e per il consolidamento del processo di integrazione europeo;

nell'ambito di tale scenario assume particolare rilievo la questione dei valichi alpini, soprattutto quelli del *Frejus*, del Brennero e del Gottardo, e il Governo, nei propri incontri europei e internazionali, ha dimostrato di essere consapevole dei rischi che correrebbe la competitività delle imprese italiane e la capacità di esportazione delle nostre regioni, non solo di quelle settentrionali, se i trafori alpini non venissero realizzati in tempi brevi e rimasero limitati gli accessi ai mercati internazionali;

nell'ambito del completamento della mobilità nella direzione est-ovest, soprattutto in vista dell'ingresso dei Paesi dell'est europeo nell'Unione, un corridoio a nord delle Alpi, alternativo al corridoio multimodale n. 5 e del traforo del *Frejus*, privilegierebbe gli interessi tedeschi, penalizzando, invece, quelli del sud della Francia, della Spagna e dell'Italia, contribuendo in questo modo ad aggravare lo squilibrio tra Nord e Sud dell'Europa;

il rafforzamento dell'asse nord-sud, attraverso il traforo del Brennero, quello del Gottardo e la prosecuzione dell'autostrada dell'Alemagna, consentirebbe a molte economie regionali del centro Europa di valorizzare gli sbocchi portuali sul Mediterraneo centro-orientale, utilizzando l'Adriatico come canale interno per i flussi merci, coerentemente con la politica comunitaria del libro bianco sui trasporti;

le recenti indicazioni del centro studi elvetico *Litra* rivelano tassi di crescita del trasporto merci, attraverso le Alpi e dirette in Svizzera, Francia e Austria, ancora più accelerati del previsto, pari a 137 milioni di tonnellate di merci trasportate nel 2002, mentre, secondo un'indagine curata dai migliori istituti europei *Prognos*, *Regional consulting* e *Isis*, si prospetta per il 2010 una crescita del traffico merci attra-

verso i valichi alpini che si attesta tra il 76 e l'83 per cento rispetto al traffico del 1992;

tali studi danno per certa l'entrata in funzione entro il 2010 di nuove infrastrutture, come il Brennero 2, i trafori svizzeri del *Loetschberg* e del Gottardo, la Torino-Lione, l'attuazione di trasporto combinato su strada-rotai, mentre le ultime previsioni, anche secondo il 1° rapporto di monitoraggio degli investimenti infrastrutturali del Cnel dell'11 dicembre 2002, registrano una diversa programmazione per l'apertura all'esercizio dei valichi, fissando nel 2015 l'apertura del Brennero, nel 2004 l'inizio dei lavori del *Frejus*, nel 2015 l'entrata in esercizio della Torino-Lione, nel 2013 l'apertura del Gottardo;

nonostante la significativa accelerazione degli investimenti attivata dal Governo, testimoniata anche dal citato 1° rapporto di monitoraggio degli investimenti infrastrutturali del Cnel, e nonostante il significativo processo di riforma legislativa e procedurale dei meccanismi di finanziamento, approvazione e realizzazione delle opere pubbliche, attivati con la cosiddetta « legge obiettivo », n. 443 del 2001, e con la legge n. 166 del 2002, nonché con l'istituzione di Infrastrutture spa e di Anas spa, la serie dei ritardi accumulatisi nell'ultimo decennio nel settore delle infrastrutture ferroviarie e dei valichi autostradali, a fronte di una rete autostradale incapace di realizzare significativi incrementi dell'offerta, rischiano di penalizzare l'intero apparato economico e produttivo dell'Italia;

allo scenario già critico si aggiungono le misure unilaterali di limitazione del traffico confermate dall'Austria, con il sistema degli ecopunti, e dalla Svizzera, attraverso il contingentamento del traffico dei mezzi pesanti, la lenta riapertura completa al traffico del *tunnel* del Monte Bianco, l'esecuzione dei protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, che potrebbero diventare pretesto per una limitazione rigida dello svolgimento delle attività di trasporto su strada, prima ancora che si

rendano operanti gli interventi necessari ad adeguare la capacità ed i livelli di servizio dei modi di trasporto alternativi;

si rende improcrastinabile l'istituzione di tavoli di negoziazione per convincere i nostri *partner* europei che il problema dell'attraversamento delle Alpi non è un problema solo di mobilità, ma anche di integrazione delle economie tra gli Stati;

nell'ambito della politica estera, il Governo ha già iniziato un programma strategico di alleanza tra l'Italia e la Slovenia e i Paesi dell'est europeo prossimi ad aderire all'Unione europea, all'interno del quale assume particolare risalto la necessità dell'immediata realizzazione del corridoio multimodale n. 5, al fine di permettere l'integrazione dell'Italia e, in particolare, dei porti di Trieste e di Monfalcone con i grandi flussi di traffico dell'Europa centro-sud-orientale, offrendo alle nostre imprese la possibilità di apertura, attraverso la Slovenia, ai mercati dell'est e dei Balcani ed evitando un ulteriore rafforzamento dell'asse Lubiana-Vienna, che isolerebbe l'Italia;

impegna il Governo

a presentare una relazione annuale in merito all'attuazione delle politiche per la riduzione del *gap* infrastrutturale del Mezzogiorno e delle altre aree che necessitano di infrastrutture, anche tramite la realizzazione dei valichi alpini, del corridoio multimodale n. 5 e dei necessari collegamenti trasversali, essenziali per l'economia del Nord-Italia, ma anche per lo sviluppo del Sud, come possibile ponte futuro fra le economie dei grandi Paesi del Nord ed il Mediterraneo, monitorando puntualmente le procedure di approvazione dei progetti, l'avanzamento dei lavori e l'erogazione dei finanziamenti, al fine di superare gli ostacoli burocratici legislativi e finanziari ed evitare rallentamenti e ritardi alla messa in funzione delle opere.

(1-00142) « Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Guido Rossi, Sergio Rossi, Cè ».

(21 gennaio 2003)

La Camera,

premesso che:

la priorità annunciata e avviata dal Governo alla realizzazione delle grandi infrastrutture nel Mezzogiorno è la naturale conseguenza di una presa di coscienza dello stato di ritardo e di precarietà in cui versa da anni quest'area territoriale del Paese;

lo sviluppo del processo europeo di integrazione economica ed il prossimo ingresso degli Stati dell'Europa orientale impongono un'ulteriore accelerazione della crescita della competitività e dell'offerta di servizi e strutture agli operatori economici per facilitarne una maggiore competitività sui mercati europei ed internazionali;

tali carenze non si limitano comunque al solo Mezzogiorno, ma vanno ad interessare anche vaste zone del Paese caratterizzate da un forte declino economico;

gli investimenti in opere pubbliche in valori a prezzi costanti (1995), nel periodo 1997-2001 manifestano un andamento cedente;

la disoccupazione italiana sta assumendo sempre più un carattere meridionalista (19,3 per cento contro il 5 per cento nel Centro-Nord), con punte non tollerabili nelle fasce di età più basse;

con il documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2005 il Governo ha dato un primo segnale di svolta nella programmazione infrastrutturale del Paese, anche attraverso il varo della cosiddetta « legge obiettivo », allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'utilizzo delle risorse in conto capitale destinate alle grandi infrastrutture del mezzogiorno in particolare e del paese in generale;

la legge finanziaria per il 2003 ha previsto cospicui stanziamenti in favore del Mezzogiorno, soprattutto attraverso il

rifinanziamento di strumenti agevolativi diretti alla promozione di investimenti produttivi e occupazionali;

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della politica infrastrutturale in favore delle regioni meridionali del Paese.

(1-00143) « Volontè, Giuseppe Drago, Mazzoni, Tucci, Filippo Maria Drago, Lucchese, D'Alia, Naro, Romano, Montecucullo, Ranieli, Degennaro, Mereu, Giuseppe Gianni, Ciro Alfano, Dorina Bianchi, Liotta, Grillo ».

(21 gennaio 2003)

(Sezione 2 – Risoluzioni)

La Camera,

premesso che:

nel dibattito in aula sulle mozioni relative al « disagio economico del Mezzogiorno » si è riscontrato, pur partendo da valutazioni diverse sulle origini e sulle cause del fenomeno, un sentire comune sulla necessità di superare le attuali difficoltà che affliggono questa fondamentale area del Paese;

è opinione comune che il Mezzogiorno d'Italia non abbia bisogno di una politica assistenziale ma che necessita di strumenti, mezzi e infrastrutture per poter contribuire al proprio sviluppo e a quello di tutto il Paese;

nonostante il Mezzogiorno abbia mostrato negli ultimi anni segnali di vivacità imprenditoriale e di risveglio economico a livello locale, il Mezzogiorno, ormai da anni, cresce qualche decimo di punto in più o in meno della media nazionale ma non se ne distacca in maniera significativa; le informazioni disponibili segnalano piuttosto che la crescita del Mezzogiorno in

termini *pro capite* deriva in larga misura dalla ripresa di processi migratori interni di significativa intensità e non lontani, nell'ultimo quinquennio, da quelli registrati negli anni cinquanta;

la dinamica dell'occupazione meridionale è stata indubbiamente positiva soprattutto a partire dal 2000 (e cioè, per inciso, in coincidenza con l'avvio del credito d'imposta per la nuova occupazione) ma questa fase sembra ormai definitivamente superata: nel settembre 2002, come non accadeva da anni, l'incremento di occupazione nel Mezzogiorno è stato infatti nullo;

sullo stesso fronte, nuovi e preoccupanti segni si registrano non solo con riferimento alla clamorosa vicenda Fiat, ma più in generale nel compatto delle piccole e medie imprese cd in particolare nel settore del *made in Italy*; il che potrebbe riportare il Mezzogiorno indietro di decine d'anni con le relative conseguenze sul piano economico e sociale;

la diffusione della povertà è nel Mezzogiorno ancora particolarmente elevata sia in termini relativi (tenendo conto della evoluzione del livello medio di benessere) che assoluti (e cioè con riferimento al solo paniere di beni e servizi essenziali): il 75 per cento delle famiglie povere vive oggi nel Mezzogiorno, era il 66 per cento nel 1997;

vi è un ritardo oggettivo nella cantierizzazione delle necessarie opere infrastrutturali in tutta l'area del Mezzogiorno, come purtroppo è stato evidenziato anche dagli eventi sismici nel Molise e nella provincia di Foggia e dall'eruzione dell'Etna che ha totalmente bloccato i collegamenti tra la Sicilia e il Continente;

la siccità e le inondazioni che si sono verificate in molte parti del Sud hanno mostrato, per l'ennesima volta, l'inesistenza di un progetto di sviluppo ecocompatibile di questo territorio pensando ad uno sfruttamento delle risorse naturali;

il Governo si è impegnato, tramite il suo rappresentante in aula, a presentare entro la prima metà del mese di febbraio 2003 una relazione al Parlamento che evidenzi nel dettaglio le politiche intraprese per la riduzione del disagio economico nel Mezzogiorno;

impegna il Governo:

che si è mostrato fino ad oggi sordo alle necessità del Mezzogiorno che rappresenta una straordinaria risorsa del Paese, a presentare, a partire dal prossimo febbraio e nel contesto di una apposita sessione parlamentare dedicata ai temi del Mezzogiorno, una relazione annuale al Parlamento sul disagio economico e sociale del Mezzogiorno e delle altre aree meno sviluppate del Paese che chiarisca, fra l'altro, in estremo dettaglio le modalità con le quali si è pervenuti al positivo risultato della spesa dei fondi europei per l'anno 2000 ed in particolare la relazione puntuale fra singoli progetti programmati e singoli progetti cui sono stati effettivamente destinati i fondi europei;

ad attivarsi per:

garantire non solo la quantità ma la effettiva qualità della spesa dei fondi comunitari;

a corresponsabilizzare le amministrazioni centrali e locali nel processo di spesa dei fondi comunitari evitando le pericolose forme di accentramento che hanno caratterizzato gli ultimi diciotto mesi;

a ricostituire, con le regioni e le amministrazioni locali, un tavolo di lavoro e di confronto per fare fronte alle conseguenze dei fenomeni di siccità e di devastazione ambientale intervenuti negli ultimi anni e per affrontare in termini non solo emergenziali, ma anche programmatici le ancora attuali questioni idriche ed ambientali;

ad iniziare e completare quelle opere infrastrutturali che sono indispensabili per inserire il Mezzogiorno nel circuito produttivo nazionale e a difendere le ragioni del Paese e della sua collocazione

in Europa nel corso del dibattito sull'allargamento con particolare riferimento alle grandi reti europee;

a concordare con le parti sociali e produttive una strategia per il Mezzogiorno tesa a sfruttare sia le risorse naturali, culturali ed umane che a sostenere quelle piccole e medie imprese che sono essenziali nella ripresa del Mezzogiorno e del Paese, in particolare attraverso il sostegno alle attività di ricerca e la ricostituzione di un tessuto creditizio locale;

a prolungare, estendere e finanziare, così come richiesto da enti locali e parli sociali, il reddito minimo di inserimento che è riuscito a contrastare forme di povertà estrema e a individuare nuove e ancora più incisive forme di sperimentazione del reddito sociale di cittadinanza che, come già avviene in Europa, è strumento di lotta alla precarietà, alla disoccupazione, all'esclusione sociale;

ad avviare forme di formazione professionale tese all'occupazione ambientale;

ad affrontare in maniera più incisiva il problema della macro e micro criminalità che si sta riaffacciando con prepotenza nel nostro Paese, tenendo conto che oltre alle misure repressive bisogna prevenire le difficoltà sociali ed economiche che sono il terreno fertile su cui la criminalità sa crescere.

(6-00045) « Di Gioia, Nicola Rossi, De Franciscis, Cento, Potenza, Boato, Boccia, Violante ».

La Camera,

premessi che:

dal dibattito svolto sul tema del disagio economico nel Mezzogiorno sono

emersi solo alcuni elementi estrapolati dalla situazione economica nazionale che è, invece, influenzata anche da altri fattori non considerati nel dibattito come il lavoro sommerso ed il costo della vita;

l'Istat ha evidenziato che il lavoro sommerso rappresenta un'alta percentuale del PIL nazionale ed il fenomeno è significativo tanto nel Nord quanto nel mezzogiorno, dove raggiunge elevate percentuali. Infatti in alcune aree il lavoro sommerso è stimato dall'Istat in quote del 40/45 per cento;

questo dato altera qualsiasi altra statistica riguardante il Mezzogiorno come l'indice di povertà, l'indice di disoccupazione ed il PIL locale;

nelle aree del Nord il costo della vita è molto elevato e, pertanto, il reddito medio nazionale utilizzato per determinare la soglia di povertà dovrebbe essere differenziato;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale in merito allo stato di avanzamento delle politiche per la riduzione del *gap* infrastrutturale fra le regioni del Nord e quelle del Mezzogiorno nonché tra il nostro Paese e gli altri Stati membri dell'Unione europea nonché per la riduzione del lavoro sommerso;

ad attivarsi affinché si tenga presente nelle prossime elaborazioni e studi sulla povertà del nostro Paese, anche del fattore del costo della vita.

(6-00046) (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Sergio Rossi, Pagliarini ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Attuazione del progetto
« Mose » a Venezia)**

D'AGRÒ. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

finalmente, dopo anni di rinvii, discussioni a livello sia scientifico che politico ed inondazioni devastanti, che hanno provocato timori ed amarezza a Venezia, nonché ingentissimi danni alle attività commerciali, si tenta di installare il « Mose »: sistema di barriere galleggianti, che, facendo siepe sugli sbocchi della laguna veneta, dovrebbe prevenire il fenomeno dell'acqua alta;

il Cipe ha deliberato un primo stanziamento di 450.000 euro per il primo triennio 2002-2004 per l'opera che dovrebbe essere ultimata in sette anni;

il 16 dicembre 2002 si sono incontrati il presidente del consorzio di Venezia Nuova, l'ex Ministro Paolo Savona, e il presidente del magistrato delle acque, ingegnere Maria Giovanna Piva, per l'assegnazione dei primi lavori;

il Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2003 ha annunciato che a febbraio 2003 vi sarà la posa della prima pietra del « Mose » a Venezia;

coloro che sono contrari alla realizzazione del « Mose » cercano di ostacolarla, argomentando che, prima di rimediare al danno, bisognerebbe bonificare la laguna dai precedenti inquinamenti chimici;

può darsi che la cura sia rischiosa o abbia delle controindicazioni, ma non si può rimanere indifferenti mentre una città come Venezia sta « annegando » —:

se il Governo non intenda intervenire urgentemente per evitare che il risorgere di vecchie polemiche possa interferire nuovamente e intralciare l'attuazione del progetto « Mose » che rappresenta il futuro di Venezia. (3-01815)

(21 gennaio 2003)

(Sezione 2 – Iniziative normative volte a riformare le modalità delle manifestazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, BRICOLO, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sabato 18 gennaio 2003 in tutt'Italia si è celebrata l'apertura dell'anno giudiziario: in molte sedi si è assistito a discorsi di magistrati estremamente equilibrati, chiaramente caratterizzati dalla volontà di far uscire la magistratura dall'infelice stagione della « politica » per farla rientrare nei più corretti canali della semplice imparziale amministrazione della giustizia;

nondimeno si è assistito, oltre alle solite colorite manifestazioni di « girotondini » e amici vari, che rientrano (pur con cattivo gusto) nella logica della contestazione politica, anche a discorsi di eminenti magistrati assolutamente inaccettabili, con

contenuti politici e di critica all'operato delle istituzioni regolarmente elette dal popolo, quali il Parlamento, e in particolare la sua maggioranza, ed anche contro il Ministro interrogato;

ad avviso degli interroganti, l'inaugurazione dell'anno giudiziario dovrebbe essere scevra da eccessi di autocelebrazione e da interventi di critica al potere legislativo di stampo puramente politico —:

se non ritenga opportuno adottare iniziative normative volte ad una rivisitazione delle modalità delle manifestazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario, al fine di riportarle a una più sobria celebrazione dell'inizio annuale dell'importantissima opera dei magistrati. (3-01816)

(21 gennaio 2003)

(Sezione 3 — Esclusione degli antistaminici dall'elenco dei farmaci rimborsabili)

VALPIANA. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

il nuovo prontuario farmaceutico nazionale appena entrato in vigore prevede la suddivisione dei farmaci in due fasce: in fascia A sono stati posti farmaci rimborsabili, in fascia C farmaci il cui costo è totalmente a carico dei cittadini;

dalla fascia A sono rimasti esclusi i farmaci antistaminici, estremamente importanti per alcune patologie, in particolare di origine allergica —:

se non reputi un grave danno per i cittadini affetti da sindromi allergiche dover sborsare, soprattutto per chi ne fa uso permanente, cifre consistenti per alleviare gli effetti sintomatici di patologie sempre più diffuse, in particolare nelle generazioni giovanili, e come intenda porre rimedio alla grave situazione determinatasi per la popolazione affetta. (3-01817)

(21 gennaio 2003)

(Sezione 4 — Stanziamento di adeguate risorse per il Servizio sanitario nazionale)

BATTAGLIA, INNOCENTI, BOGI, BOLOGNESI, DI SERIO, D'ANTONA, GIACCO, LABATE, LUCÀ, PETRELLA, TURCO, ZANOTTI, MAGNOLFI, MONTECCHI, AGOSTINI, NICOLA ROSSI, RUZZANTE e CALZOLAIO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria per il 2003 non ha previsto uno stanziamento di risorse per il fondo sanitario adeguato alle necessità delle regioni e tale da garantire ai cittadini italiani i livelli essenziali di assistenza, tant'è che sul fondo sanitario si è determinata la rottura del confronto tra Stato e regioni;

le difficoltà finanziarie delle aziende sanitarie locali sono ulteriormente aggravate dal ritardo dei trasferimenti di risorse degli anni pregressi, che ammontano ormai a circa 13 miliardi di euro e che determinano ben 1400 milioni di euro di interessi passivi all'anno: risorse che, sottratte ai servizi ed ai malati, vengono incamerate dal sistema bancario;

l'ipotesi di riparto del fondo sanitario, prospettata dal Governo alle regioni sulla base di un criterio che non tiene nel debito conto i tassi di invecchiamento della popolazione, rischia di destabilizzare l'intero sistema sanitario, penalizzando i cittadini anziani e sottraendo alle regioni con il più alto tasso di invecchiamento le risorse necessarie a finanziare i servizi esistenti. Nello stesso tempo la mancanza di risorse aggiuntive e di programmi finalizzati non garantisce un riequilibrio dei servizi nelle regioni meridionali, appesantite oltretutto da un notevole debito sanitario;

tale situazione ha già determinato per i cittadini italiani gravi disagi: è infatti notevolmente lievitato il ricorso a servizi e prestazioni private a pagamento con una spesa che ha raggiunto i 23 miliardi di euro all'anno; è aumentata la pressione fiscale sui malati attraverso l'imposizione

di *ticket* costata ai contribuenti circa 250 milioni di euro nel 2002 e destinata ad un forte incremento per il 2003; la regione Lombardia ha imposto la scorsa settimana un nuovo *ticket* sui medicinali; si stanno progressivamente riducendo prestazioni e servizi ai cittadini;

tutto ciò sta determinando un forte allarme tra le regioni e le amministrazioni locali, comprese quelle governate dal centrodestra, e soprattutto forti preoccupazioni tra le associazioni di tutela dei malati e le rappresentanze dei lavoratori sul futuro del servizio sanitario nazionale —:

quali misure urgenti intenda assumere per garantire al servizio sanitario risorse e condizioni tali da assicurare a tutti i cittadini italiani le cure gratuite ed i livelli essenziali di assistenza previsti dalle leggi vigenti. (3-01818)

(21 gennaio 2003)

(Sezione 5 — Iniziative per prevenire episodi di corruzione nel Servizio sanitario nazionale)

VERRO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

vi è stata recentemente la condanna di 175 medici milanesi per lo scandalo delle ricette false scoperto nel 1997, che tanti danni finanziari ha procurato alla sanità pubblica e che ha sottratto risorse preziose alla cura ed assistenza dei malati —:

quali misure siano state adottate e si intendano adottare per il futuro, per impedire che possano ripetersi episodi analoghi che tolgono risorse finanziarie al servizio sanitario nazionale, con danni gravi per gli assistiti. (3-01819)

(21 gennaio 2003)

(Sezione 6 — Iniziative per affrontare l'emergenza ambientale del polo chimico di Priolo)

BURTONE. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la procura della Repubblica di Siracusa ha emesso, la scorsa settimana, 18 provvedimenti di arresto nei confronti di dirigenti del gruppo Enichem, in relazione agli sviluppi di un'inchiesta avviata in merito allo smaltimento di rifiuti tossici presso lo stabilimento Enichem di Priolo;

i reati contestati dalla magistratura sono di associazione a delinquere e traffico illecito di rifiuti;

in Sicilia dopo Gela, ad un anno di distanza, si ripropone il problema della sicurezza degli impianti industriali a rischio;

ad essere sotto accusa sarebbe l'impianto di cloro-soda, nonché la presenza di mercurio nelle acque circostanti gli impianti del petrolchimico e in prossimità delle falde acquifere del comprensorio;

nell'area di Priolo si registra un'incidenza di malattie tumorali ben al di sopra della media nazionale, pari al 10 per cento in più secondo una serie di dati resi noti dall'Organizzazione mondiale della sanità;

rilevanti sarebbero anche i casi di malformazione neonatale nella popolazione che risiede nei pressi degli impianti;

l'intero territorio nazionale è caratterizzato da presenze attive e/o inattive di impianti chimici la cui pericolosità è indiscutibile;

l'azienda ha proceduto alla chiusura dell'impianto;

si ripropone la pericolosa e drammatica dicotomia tra ambiente e lavoro, fattore che assume maggiore rilevanza in un contesto come quello siracusano, caratterizzato dall'elevato tasso di disoccupazione;

c'è preoccupazione in merito all'evolversi della crisi e alla sua gestione da parte del Governo nazionale e da quello regionale, data anche l'esperienza negativa di casi precedenti;

si corre il serio rischio che l'Eni, come denunciato dalle organizzazioni sindacali confederali, colga l'occasione dell'azione della magistratura per chiudere e deindustrializzare l'area;

da mesi infatti è in atto una politica sistematica e progressiva di disimpegno da parte del gruppo Eni;

va salvaguardata l'autonomia dell'attività della magistratura per l'accertamento della verità e delle eventuali responsabilità —:

quali iniziative intenda porre in essere il Governo per affrontare l'emergenza del polo chimico di Priolo e se non ritenga utile predisporre, di concerto con le parti sociali e le istituzioni, un accordo di programma concernente un'azione di bonifica e di rilancio industriale di Priolo nell'ambito di una politica di investimenti ecosostenibile a garanzia dei livelli occupazionali. (3-01820)

(21 gennaio 2003)

(Sezione 7 – Questioni relative alla bonifica del sito di Priolo ed allo smaltimento illecito di rifiuti tossici)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA

STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA.— *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il gravissimo episodio di inquinamento ambientale ad opera del complesso petrolchimico Enichem di Priolo, che per anni ha scaricato in mare sostanze velenose, che invece avrebbero dovuto essere smaltite in base alla normativa vigente in merito, e che ha portato in carcere 18 persone, tra le quali anche i direttori dello stabilimento, segue di poco — neanche due mesi — quello accaduto a Porto Marghera nel mese di novembre 2002;

inoltre, proprio ad Augusta, che con Priolo e Melilli costituisce il terzo polo del triangolo industriale del siracusano, già nel 1979 si era verificato un altro gravissimo caso di inquinamento causato dallo smaltimento illecito di rifiuti tossici ad opera della raffineria della Esso;

gli impianti a rischio di danno ambientale nel nostro Paese sarebbero più di mille, distribuiti in tutto il territorio nazionale;

il caso di Priolo si ricollega all'inquietante fenomeno del traffico e dello smaltimento illecito di rifiuti e scorie tossici, che, come in questo caso, riversati impropriamente nell'ambiente ne causano pericolose alterazioni che, nel lungo periodo, hanno conseguenze rovinose sull'intero ecosistema e, soprattutto, sulla salute degli esseri umani « contaminati » —:

quali urgenti provvedimenti il Ministro interrogato intenda assumere per ga-

rantire la riapertura dello stabilimento di Priolo, solo in condizioni di assoluta sicurezza, e il rispetto delle norme sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti tossici, in che modo intenda agire al fine di garantire ai cittadini una maggiore tutela da possibili rischi di danni ambientali, se del caso realizzando un più incisivo sistema di controlli sugli impianti industriali, e quali iniziative intenda adottare, sul piano legislativo e nell'ambito dei suoi poteri ispettivi e di coordinamento, per combattere concretamente la piaga dello smaltimento illecito dei rifiuti tossici. (3-01821)

(21 gennaio 2003)

(Sezione 8 – Concessione agli Stati Uniti dell'uso delle basi militari e dello spazio aereo italiani, in caso di guerra contro l'Iraq)

RIZZO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

da giorni, oramai, si moltiplicano i segnali di un imminente attacco all'Iraq da parte di Stati Uniti e Gran Bretagna;

nel Golfo Persico si continuano ad ammassare truppe militari pronte a sferrare una micidiale offensiva;

negli Stati Uniti i *media* conducono una martellante campagna tesa a giustifi-

care ed enfatizzare la necessità di un conflitto, mentre la diplomazia sembra avere quale ultimo obiettivo quello di complicare le ispezioni da parte degli uomini mandati dall'Onu, fino al punto da inficiare l'obiettività di giudizio nel loro delicato compito di verificare il rispetto delle risoluzioni internazionali;

il Ministro interrogato, ricevuta la richiesta statunitense di sorvolare lo spazio aereo del nostro Paese per voli militari operativi, ne ha concesso l'autorizzazione informando solo successivamente e per lettera il Parlamento;

in queste ore la posizione del Governo italiano sembra essere completamente subalterna alla strategia statunitense, al punto da mettere in discussione la stessa linea dell'autorità internazionale di cui fa parte, l'Unione europea;

il pericolo di una reale ed ingiustificata azione militare contro l'Iraq è di tale imminenza da rendere necessaria una presa di posizione netta ed inequivocabile da parte del Governo italiano —:

se il Governo, nel caso di una guerra internazionale contro l'Iraq, intenda concedere agli Stati Uniti l'uso delle basi militari e lo spazio aereo italiani, manifestando così la volontà di una partecipazione militare italiana al conflitto.

(3-01822)

(21 gennaio 2003)

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Iniziative culturali in occasione del 20° anniversario della morte di Giuseppe Prezzolini)

A)

GHIGLIA e DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

è caduto nel 2002 il 20° anniversario della morte dello scrittore Giuseppe Prezzolini;

il fondatore de « *Il Leonardo* » e de « *La Voce* » ha percorso e segnato l'intero novecento con un contributo originale ed autonomo alla cultura, riconosciuto ed apprezzato in tutto il mondo;

la sua lunga vita gli ha consentito di allacciare rapporti con i più prestigiosi intellettuali del tempo, da Benedetto Croce a Giovanni Papini, da Ardengo Soffici fino al gruppo torinese di Piero Gobetti;

appare particolarmente interessante tentare di ripercorrere l'itinerario culturale, politico ed umano di Giuseppe Prezzolini, le cui esperienze anche internazionali gli hanno consentito una totale e benefica sprovvincializzazione del suo bagaglio culturale;

Giuseppe Prezzolini è, in ogni caso, nome straordinariamente illustre e vanto indiscusso della cultura italiana, ancorché insufficientemente divulgato —:

se non si ritenga, in occasione del 20° anniversario della morte di Giuseppe Prezzolini, di attivare iniziative culturali ido-

nee a favorire la conoscenza del pensiero e della vita del grande scrittore e uomo di cultura. (3-00864)

(11 aprile 2002)

(Sezione 2 – Targhe affisse sul monumento del Vittoriano)

B)

BUONTEMPO e MURATORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

al Vittoriano, all'altezza del primo livello terrazze dove il pubblico si raccoglie prima di iniziare la visita all'Altare della Patria e al Sacratio che accoglie la tomba del Milite Ignoto, simbolo del glorioso sacrificio dei caduti per l'Italia, sono affisse due targhe in *plexiglass* di « Benvenuto al Vittoriano », che non riportano informazioni storiche e culturali sul monumento, bensì ne illustrano l'ubicazione, decantandone la vista panoramica ed elogiando l'opera del Governo sotto il cui mandato ha avuto luogo la riapertura al pubblico del monumento;

i monumenti, soprattutto quelli che accolgono tombe e sacrari, come nel caso del Vittoriano, non devono essere deturpati con l'affissione di alcunché e per collocare le suddette tavole al Vittoriano sono stati provocati danni che dovranno essere restaurati —:

se non si ritenga opportuno restituire dignità al Vittoriano rimuovendo i due pannelli affissi. (3-01123)

(20 giugno 2002)

(Sezione 3 – Questioni relative al mercato della telefonia mobile in Italia)**C)**

BOCCHINO e BRIGUGLIO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la Olimpia, *newco* di Pirelli e Benetton, ha acquisito alla fine del mese di luglio 2001 il controllo di Olivetti-Telecom;

Telecom, *ex* monopolista delle telecomunicazioni, è il competitore *leader* del mercato della telefonia fissa e mobile;

Benetton detiene attraverso la Edizione *Holding* il 9 per cento della società telefonica Blu;

la società Autostrade, controllata da Benetton, detiene nel suo portafoglio azionario il 39 per cento dello stesso operatore telefonico Blu;

i vertici della Benetton avevano assicurato, all'atto dell'acquisto di Olivetti-Telecom, che si sarebbero disimpegnati dal consorzio Blu. Cosa che allo stato non risulta essere avvenuta —:

se non sia opportuno fare chiarezza sulla vicenda, affinché non si venga a configurare il rischio di concentrazioni di poteri nel mercato delle telecomunicazioni.

(3-00203)

(18 settembre 2001)

BRIGUGLIO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

Blu spa è una società per azioni che opera nel settore della telefonia mobile in tutto il territorio nazionale, con una sede centrale a Roma, con sedi periferiche a Milano, Padova, Napoli, con *call center* a Palermo e Firenze;

il capitale azionario di Blu è detenuto per il 32 per cento dal gruppo Autostrade, per il 29 per cento da *British Telecom*, per

il 9 per cento da Benetton-Edizioni *Holding*, per il 9 per cento da Distacom, per il 7 per cento da Banca nazionale del lavoro, per il 7 per cento da Italgas e per il restante 7 per cento dal gruppo Calta-girone;

in seguito all'operazione di acquisizione del gruppo Olivetti, controllante il gruppo Telecom Italia, da parte di Pirelli-Benetton e altri, Benetton ha accettato di dismettere le sue partecipazioni dirette e indirette in Blu in tempi brevi;

il gruppo Mediaset, grazie ad un'opzione sottoscritta all'atto della costruzione della società Blu, ha ceduto integralmente la sua quota del 9 per cento a *British Telecom*;

i dipendenti di Blu sono attualmente circa 1.700 di cui: 900 con contratto a tempo indeterminato, 700 con contratto di formazione lavoro e 100 con contratto a tempo determinato;

dal mese di settembre 2001 fino al mese di maggio 2002 non è stato rinnovato il 30 per cento dei contratti di lavoro a tempo determinato con conseguente riduzione dell'organico complessivo —:

quale ipotesi si profili per la cessione della proprietà di Blu;

quali strumenti stia utilizzando e quali iniziative il Governo stia assumendo per garantire il livello occupazionale;

se le tutele siano estese anche al personale assunto con contratto a tempo determinato e con contratto di formazione lavoro;

se sarà riassunto il personale con contratto già scaduto, in considerazione del fatto che la maggioranza di essi faceva parte dei *call center* di Palermo e di Firenze;

quali iniziative intenda intraprendere per garantire i livelli occupazionali, prima di procedere agli adempimenti amministrativi consequenziali alla cessione di cui in premessa. (3-01007)

(29 maggio 2002)

PISTONE. — *Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il 17 luglio 2002 l'assemblea dei soci di Blu spa ha dato mandato al consiglio di amministrazione per rendere operativa la cessione dei rami di azienda, secondo il cosiddetto modello « a resto zero »;

i soci hanno anche concordato le modalità per il supporto necessario al processo di vendita, dando via libera al rifinanziamento di 320 milioni di euro, operazione necessaria per rendere validi i contratti preliminari di cessione degli *asset*, la cessione dei vari rami d'azienda tra le quattro società telefoniche che hanno presentato un'offerta, vale a dire la Tim (che si farà carico di parte del personale e dei debiti), la *Wind*, l'*Omnitel* e l'*H3G*;

lo stesso Commissario europeo per la concorrenza, Mario Monti, ha dato la certezza di un pronunciamento della Commissione europea in tempi brevi sull'ammissibilità del processo di cessione degli *asset* —:

se, in questo scenario, non ritengano opportuno adoperarsi affinché sia salvaguardata l'identità aziendale di Blu, garantendo i livelli occupazionali per tutte le tipologie di contratto presenti, sia per quelli a tempo indeterminato, sia per i contratti di formazione lavoro e sia per i contratti a termine (inclusi quelli finora scaduti e non rinnovati), ottenendo, comunque, dagli azionisti precise garanzie per il ruolo professionale dei lavoratori stessi. (3-01285)

(25 luglio 2002)

LUCIDI, MOSELLA, CENNAMO, BATTAGLIA, CENTO, TIDEI, BINDI, MILANA, CIANI, MAZZUCA POGGIOLINI, VILLETTI, ROBERTO BARBIERI, INNOCENTI, ANGIONI, LEONI, CRUCIANELLI, LUMIA, PASETTO, SINISCALCHI, VOLPINI, SCIACCA, AMICI, MAGNOLFI, GIACHETTI, RUZZANTE, FUMAGALLI, GENTILONI SILVERI, COLUCCINI, REA-

LACCI, BETTINI, CHITI, NIGRA, QUARTIANI, AGOSTINI, GRANDI e PISTONE. — *Ai Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la Blu spa è un'azienda di telefonia mobile che ha 1.842 dipendenti, dei quali 751 con contratto di formazione e lavoro, con sedi a Roma, Palermo, Firenze, Milano, Padova e Napoli;

questa realtà aziendale si è affermata nel mercato riuscendo a conseguire gli obiettivi grazie all'impegno professionale dei dipendenti e del *management*, nonché alla qualità dell'offerta, altamente avanzata ed innovativa;

la robustezza aziendale e la sua attuale capacità di espansione sul mercato (anche mediante l'introduzione della mobile *number portability*) non sembrano giustificare soluzioni di vendita — tra l'altro con smembramento in singoli *asset* — o di messa in liquidazione di un'azienda che opera in un settore di particolare sviluppo;

questi possibili sviluppi negativi stanno esponendo a forte rischio occupazionale i lavoratori, sia dipendenti che dell'indotto;

si sta generando una forte situazione di incertezza, già verificata dai lavoratori nel progressivo venir meno di una pianificazione espansiva dell'attività —:

quali siano le valutazioni dei Ministri interrogati sugli scenari possibili del mercato della telefonia mobile;

quali iniziative il Governo intenda adottare per favorire l'avvio di una concertazione volta alla salvaguardia dei posti di lavoro e di un'azienda che ha mostrato efficienza e capacità di stare nel mercato. (3-01810)

(20 gennaio 2003)

(ex 5-00757 del 14 marzo 2002)

(Sezione 4 – Servizio bancario offerto dagli uffici postali)

D)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la generale protesta, soprattutto nelle aree montane, nei confronti delle direzioni regionali di Poste Italiane spa per le modalità con le quali sono stati ridotti i servizi per organizzare le turnazioni feriali appare comprensibile e giustificatissima;

in particolare, appare gravissima la disfunzione relativa al servizio bancario offerto dagli uffici postali;

soprattutto la popolazione anziana delle zone montane predilige gli uffici postali per il versamento di risparmi e dell'assegno di pensione;

l'apertura degli uffici postali per un sol giorno la settimana, durante il periodo estivo, crea intuibili e gravi problemi ai titolari dei conti, impossibilitati, soprattutto, a prelevare per far fronte ad impegni, che, ovviamente, possono presentarsi improvvisi ed inattesi;

l'attività bancaria, o « parabancaria », esige ovviamente l'apertura degli uffici postali senza soluzione di continuità lungo tutta la settimana e non consente certamente interruzioni del servizio come quelle operate durante il periodo estivo da Poste Italiane spa;

potrebbero sorgere, fra l'altro, profili risarcitori a causa dell'impossibilità di prelevare il denaro durante i giorni di chiusura degli uffici postali —:

se non ritenga necessario intervenire presso la direzione di Poste Italiane spa per richiamare l'azienda ad una più attenta valutazione del servizio bancario che essa offre, in ragione delle particolari esigenze della popolazione, principalmente quella anziana, che vive nelle aree montane del Paese, che utilizza i servizi Banco Posta.

(3-01220)

(16 luglio 2002)

(Sezione 5 – Domanda di pensione privilegiata presentata dal maresciallo Marco Diana)

E)

MAURANDI e CARBONI. — *Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il maresciallo Marco Diana, già in servizio presso il 2° reggimento « Granatieri di Sardegna », ha contratto l'infermità di carcinoma intestinale con metastasi epatiche, dopo essere stato impiegato nelle missioni italiane in Somalia e in vari altri Paesi;

la commissione medica ospedaliera di Perugia, in data 16 aprile 1999, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta;

la commissione medica ospedaliera di Cagliari, in data 14 novembre 2000, ha confermato la dipendenza della malattia da causa di servizio, disponendo l'iscrizione alla tabella A, categoria 1^a, misura massima, senza nessuna possibilità di miglioramento;

a seguito di tali accertamenti il maresciallo Diana veniva collocato in congedo, in data 15 gennaio 2001, perché permanentemente inabile al servizio militare;

allo stesso veniva assegnata, in via provvisoria, la pensione privilegiata dovuta per malattie contratte per causa di servizio;

il ministero della difesa, con decreto dell'11 giugno 2002, respingeva la richiesta di pensione privilegiata, su parere del comitato di verifica per le cause di servizio;

Marco Diana non percepisce attualmente alcun reddito: ciò che gli impedirebbe — e di fatto gli ha impedito — di curarsi e di sostentarsi adeguatamente, se non per atti di solidarietà di amici e conoscenti, mobilitati per iniziativa della

stampa sarda e dell'Associazione nazionale assistenza vittime arruolati nelle forze armate e famiglie dei caduti;

recentemente l'Inps ha ingiunto al maresciallo Diana la restituzione di alcuni ratei di pensione, ricevuti a suo tempo in via provvisoria;

richieste di intervento rivolte al ministero della difesa sono rimaste finora prive di effetto —:

quali siano i motivi che hanno indotto il comitato di verifica per le cause di servizio a respingere la domanda di pensione privilegiata, nonostante i pareri di ben due commissioni mediche che invece hanno riconosciuto la causa di servizio dell'infermità contratta;

per quali ragioni il ministero della difesa abbia accettato acriticamente il parere del suddetto comitato di verifica, senza preoccuparsi di accertarne l'effettivo fondamento;

se non ritenga opportuno intervenire per porre rimedio ad una vicenda che lede profondamente diritti e aspettative, oltreché dignità umana, di un cittadino che ha servito con dedizione il proprio Paese. (3-01382)

(18 settembre 2002)

(Sezione 6 - Registrazione dei domini internet relativi alle forze armate)

F)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 4 maggio 2000 il signor Luca Sambucci, *web-designer* e consulente in-

ternet dal 1993, ha registrato il dominio *internet www.marinamilitare.it*, dopo aver accertato che la Marina militare italiana, dopo aver realizzato il proprio sito ufficiale, si è disinteressata di tale indirizzo *web*;

appare francamente incomprensibile la ragione per la quale la Marina militare italiana ha lasciato libero un dominio del genere;

eguale ragionamento vale per i domini *www.aeronauticamilitare.it* e *www.esercitoitaliano.it*;

è sufficiente collegarsi con i tre siti indicati per avere conferma di quanto segnalato con il presente atto ispettivo;

fra l'altro, a collegamento effettuato è possibile leggere un paradossale messaggio di rimprovero, da parte del signor Luca Sambucci, nei confronti delle forze armate e la sua disponibilità a ritrasferire i domini —:

se sia al corrente del fatto che un privato cittadino ha registrato i tre domini relativi alla Marina militare italiana, all'Aeronautica militare italiana ed all'Esercito italiano;

le ragioni per le quali, dopo aver allestito il proprio sito, le forze armate non abbiano provveduto alla registrazione dei domini;

se non ritenga inopportuno che i tre siti siano nella disponibilità di un privato cittadino, che, sul sito, denuncia di avere vanamente segnalato la circostanza da oltre un anno;

quali iniziative intenda assumere per recuperare alle forze armate i domini, eliminando il paradosso citato, assolutamente unico nel suo genere. (3-01766)

(23 dicembre 2002)

PROPOSTE DI LEGGE: MURATORI E GERMANÀ; PERLINI ED ALTRI; CARLI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO E IL RILANCIO DELLA NAUTICA DA DIPORTO E DEL TURISMO NAUTICO (1574-2131-2900)

(A.C. 1574 - Sezione 1)

ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. — (Disposizioni interpretative) — 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 16 marzo 2001, n. 88, si applicano soltanto alle concessioni demaniali marittime per l'esercizio e la gestione di stabilimenti balneari.

14. 01. Albonetti, Duca, Mazzarello, De Luca, Susini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. All'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole « 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 40 per cento ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. 03. Duca, Pasetto, Di Gioia, Mazzarello, Albonetti, Susini, Tidei, De Luca.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. All'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole « 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: 15.500.000 euro annui con le seguenti: 28.500.000 euro annui.

15. 02. Duca, Pasetto, Di Gioia, Mazzarello, Albonetti, Susini, Tidei, De Luca.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. I benefici di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere accordati anche in misura superiore al 25

per cento qualora consentito dagli stanziamenti all'uopo previsti.

15. 01. Duca, Pasetto, Di Gioia, Mazzarello, Albonetti, Susini, Tidei, De Luca.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — (Rifinanziamento della legge 8 agosto 1995, n. 343, e ulteriori agevolazioni alla formazione professionale dei marittimi) — Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, già prorogato con la legge 28 dicembre 1999, n. 522, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. I contributi di cui al presente comma si intendono estesi anche ai corsi resi obbligatori dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, complessivamente determinato in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. 04. Duca, Pasetto, Di Gioia, Mazzarello, Albonetti, Susini, Tidei, De Luca.

(A.C. 1574 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1574 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5 Gibelli, 3.3, 7.6, 7.13 e 7.17 Pasetto, 7.18 Mazzarello, 7.21, 7.23 e 7.28 Pasetto, 7.24 e 14.3 Duca, 14.4 Raffaldini, 14.5 Pasetto, 15.1 del Governo e sugli articoli aggiuntivi 15.02, 15.03 e 15.04 Duca in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 1574 – Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).

1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.

2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.

3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) “unità da diporto”: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b) “nave da diporto”: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni *standard* armonizzati;

c) “imbarcazione da diporto”: ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni *standard* armonizzati;

d) “natante da diporto”: le unità individuate ai sensi dell’articolo 13 della presente legge.

4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l’insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell’allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell’Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri ed i servizi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto

sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il modello dei registri è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.

2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri ed i servizi informativi e statistici autorizzati a tenere i registri d’iscrizione delle unità da diporto.

3. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, il costruttore o l’importatore o il rivenditore deve chiedere l’assegnazione del numero di identificazione presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata:

a) copia della fattura attestante il versamento dell’IVA dovuta sul valore dell’unità e contenente le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale dell’interessato, nonché la descrizione tecnica dell’unità stessa;

b) dichiarazione di conformità;

c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entro bordo di propulsione installati a bordo;

d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’unità stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 4.

4. L’assegnazione del numero di identificazione determina l’iscrizione dell’unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà da effettuare a cura dell’intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell’assegnazione

stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.

5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di identificazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere *b)* e *c)* del comma 3.

6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione.

7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria unità da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.

8. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi:

- a)* per perdita effettiva o presunta;
- b)* per demolizione;
- c)* per trasferimento o vendita all'estero;
- d)* per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti »;

c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta »;

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente;

« ART. 8. — 1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime ed interne senza alcun limite, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.

2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.

3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri ed i servizi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.

4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono:

a) per le unità senza marcatura CE:

1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;

2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;

b) per le unità con marcatura CE:

1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni »;

e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.

2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto,

l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità di cui è stata chiesta la trascrizione.

3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unità e del tipo di navigazione autorizzata.

4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.

5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici »;

f) l'articolo 12 è sostituito dal seguente;

« ART. 12. — 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità delle unità e fa parte dei documenti di bordo. Esso è rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478 »;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. Sono natanti:

a) le unità da diporto a remi;

b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni *standard* armonizzati;

c) ogni unità da diporto, di lunghezza superiore a quella prevista dalla lettera b), ma non superiore a 24 metri, destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.

2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.

3. I natanti non marcati CE possono navigare:

a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonché degli *acquascooter* o moto d'acqua e mezzi simili, disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna;

b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tal caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario »;

h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unità.

2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:

a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

b) per le unità non munite di marcatura CE:

1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;

2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.

3. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri »;

i) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — 1. A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina, possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di passeggeri, anche se non cittadini italiani, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età »;

l) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

« ART. 37. — 1. Il proprietario di una unità da diporto, qualora intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello di cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento »;

m) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

« ART. 39. — 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o

di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro »;

n) il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

« La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile »;

o) il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:

« Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati »;

p) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia ad onde ettometriche secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente

tente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.

4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:

a) all'assegnazione del nominativo internazionale;

b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;

c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.

6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità in cui l'apparato viene installato.

7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pub-

blica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti »;

q) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

« ART. 54. — 1. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione della presente legge »;

r) dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:

« ART. 54-bis. 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta ».

2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all'articolo 54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera q), del presente articolo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme di attuazione previgenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

*(Modifiche alla legge
11 febbraio 1971, n. 50).*

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 5 », comma 3, sostituire le parole: il costruttore o l'importatore o il rivenditore deve chiedere l'assegnazione del numero di identificazione con le seguenti: l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, commi 4 e 5, sostituire la parola: identificazione con la seguente: immatricolazione.

***1. 1.** Misuraca, Amato.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 5 », comma 3, sostituire le parole: il costruttore o l'importatore o il rivenditore deve chiedere l'assegnazione del numero di identificazione con le seguenti: l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, commi 4 e 5, sostituire la parola: identificazione con la seguente: immatricolazione.

***1. 2.** Gibelli, Caparini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 5 », comma 3, sostituire le parole: il costruttore o l'importatore o il rivenditore con la seguente: l'acquirente.

1. 3. Raffaldini, Pasetto, Di Gioia, Duca.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 5 », comma 3, sostituire la parola: identificazione con la seguente: immatricolazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, commi 4 e 5, sostituire la parola: identificazione con la seguente: immatricolazione.

1. 4. Raffaldini, Pasetto, Di Gioia, Duca.

Al comma 1, lettera b), al capoverso: ART. 5, comma 3, lettera a), sostituire le parole: il versamento dell'IVA dovuta sul valore dell'unità con le seguenti: l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali.

1. 20. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 5 », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Presso il Dipartimento dei Trasporti terrestri ed i servizi informativi e statistici è istituito un registro telematico per l'identificazione dei natanti non già iscritti come imbarcazioni. Il registro è disciplinato con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 180 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

1. 5. Gibelli, Caparini.

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 13 », comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10 metri con le seguenti: 11 metri.

1. 7. Franz.

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 13 », comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.

1. 6. Carli, Pasetto, Duca, Albonetti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), capoverso « ART. 35 », comma 1, dopo le parole: servizi di bordo aggiungere le seguenti: di camera e cucina.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: per i servizi di macchina.

1. 8. Duca, Di Gioia, Pasetto.

Al comma 1, lettera i), capoverso « ART. 35 », comma 3, sopprimere le parole: anche se non cittadini italiani,.

1. 9. Duca, Pasetto, Di Gioia.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), capoverso « ART. 35 », comma 3, sostituire la parola: italiani con la seguente: comunitari.

1. 10. Duca, Pasetto, Di Gioia.

Al comma 1, lettera i), capoverso « ART. 35 », comma 3, dopo la parola: italiani aggiungere le seguenti: e comunitari.

1. 11. Pasetto, Duca, Di Gioia.

Al comma 1, lettera m), capoverso « ART. 39 », comma 1, dopo le parole: euro 8.263 aggiungere le seguenti: ; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

1. 12. Pasetto, Duca, Giachetti, Gentiloni Silveri, Tuccillo, Lusetti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera m), capoverso « ART. 39 », comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da 207 euro a 1.033 euro con le seguenti: da 400 euro a 2.000 euro.

1. 13. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, lettera m), capoverso « ART. 39 », comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 15. Pasetto, Duca, Giachetti, Gentiloni Silveri, Tuccillo, Lusetti.

Al comma 1, lettera m), capoverso « ART. 39 », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima.

1. 14. Pasetto, Duca, Giachetti, Gentiloni Silveri, Tuccillo, Lusetti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera q), sostituire il capoverso: ART. 54, con il seguente:

ART. 54. — Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro il 30 settembre 2003, le norme di attuazione della presente legge.

1. 21. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 1574 — Sezione 5)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Unità da diporto impiegate in attività di noleggjo).

1. La lettera *b*) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 dicembre 1996, n. 647, è sostituita dalla seguente:

« *b*) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio ».

2. È istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:

a) il conseguimento della qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;

b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, ivi compresa la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio;

c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto;

d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.

4. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è abrogato.

5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati

sulle unità da diporto impiegate in noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, il rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate in noleggio è disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Unità da diporto impiegate in attività di noleggio).

Al comma 3, lettera b), le parole: ivi compresa sono sostituite dalla seguente: nonché ed alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: , d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. 1. *(Testo modificato nel corso della seduta) Mazzarello, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.*

(Approvato)

Al comma 6, sopprimere le parole: o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti.

2. 2. *Pasetto, Duca, Giachetti, Gentiloni Silveri, Tuccillo, Lusetti.*

(A.C. 1574 – Sezione 6)**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

*(Segnalazione delle aree
dei parchi e delle riserve marine).*

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina ed individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'*Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities* (AISM-IALA) ».

2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, catturi o raccolga specie animali o vegetali non protette ovvero le danneggi senza dolo ovvero violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro »

3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia se-

gnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 4.**

(Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine).

Sopprimerlo.

- 4. 1.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella, Realacci, Parolo.

Al comma 2, sostituire il capoverso « 1-bis » con il seguente:

« 1-bis. Chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità di diporto, catturi o raccolga specie animali o vegetali non protette ovvero le danneggi senza dolo ovvero violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 2500 euro ».

- 4. 3.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 2, capoverso « 1-bis », sopprimere le parole da: catturi o raccolga fino a: senza dolo ovvero.

- 4. 2.** Pasetto, Realacci, Duca, Gentiloni Silveri, Tuccillo, Lusetti.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

- 4. 4.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.